

**Avvocato**

Gaggi –via Etna n° 3  
Tel./Fax 0942 630048  
pec: avvocatorosariocoppola@pec.it

**Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana**

**con istanza cautelare**

**(ex artt. 8 e ss. dpr n° 1199/71 e art. 23, co. 4, Statuto della Regione Siciliana)**

Proposto dal sig. **SORTINO GIUSEPPE**, nato a Messina il 17/03/1987 e res.te a Gaggi in via Garibaldi n° 1 (cod. fisc. SRTGPP87C17F158P), rappresentato e difeso, per procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, dall' Avv. Rosario Coppola del foro di Messina (C.F. CPPRSR69S05F206N - Fax 0942 630048 - PEC [avvocatorosariocoppola@pec.it](mailto:avvocatorosariocoppola@pec.it)), presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elegge domicilio

-Ricorrente

**Contro**

- **Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana**, in persona del suo Assessore p.t., domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Palermo, via Notarbartolo n° 9, pec: [assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it)

- **Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana**, in persona del suo Assessore p.t., domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Palermo, via Notarbartolo n° 9, pec: [assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it) ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Villareale, 6 (CAP: 90141) - [pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) (indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 – comma 12 – del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012) -

- **Collegio Regionale delle Guide Alpine della Sicilia**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede a (95015) Linguaglossa (CT), via Ospedale n° 10 – Pec [collegioguidealpinevulcanologichesicilia@pec.it](mailto:collegioguidealpinevulcanologichesicilia@pec.it).

- Resistenti

**E nei confronti**

- **SCALIA Massimo** nato a Catania il 31/05/1977 e res.te a (95028) San Giovanni La Punta in via Montello n° 27 (cod. fisc. SCLMSM77E31C351A)

- Controinteressato

**Per l'annullamento**

- del **"D.A. n° 3450/GAB del 02/12/2022** dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- serie concorsi Anno 76 n° 18 del 30/12/2022, e con il quale il detto Assessorato ha: *"Articolo 1 - approvato la graduatoria*

*redatta dalla Commissione di esame giusto verbale n. 17 dell'11 novembre 2022; ha dichiarato che “ Articolo 2 Ai sensi dell’articolo 7 dell’avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica", risultano idonei i candidati identificati con il numero progressivo da 1 a 93.” Ed ha dichiarato pure che “Articolo 3 Ai sensi dell’articolo 11 dell’avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica" gli ammessi a partecipare sono i candidati identificati con il numero progressivo da 1 a 80”*  
**(Doc. n° 1)**

- del **Verbale di gara n° 17 e della graduatoria definitiva del 11/11/2022** approvati e pubblicati in uno al sopra ricordato D.A. n° 3450/GAB e dello stesso facenti parte integrante **(doc. n° 1)**;

- Di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso,

#### **Per l'accertamento e la declaratoria**

Del diritto del Sig. Sortino Giuseppe di ottenere l'attribuzione del punteggio massimo di 80 punti (invece di 60) in esito alla rettifica del punteggio conseguente alla prova tecnico-pratica prevista dal punto 7-1 dell'avviso di gara (All. al D.A. n° 2724 del 12/10/2021) ed alla conseguente attribuzione, con riferimento a tale prova, del punteggio di 50 punti (invece dei 30 attribuiti), con conseguente rettifica della graduatoria finale.

#### **Per la conseguente declaratoria di inclusione**

del sig. Sortino Giuseppe tra gli ammessi (i primi 80) al “Corso di abilitazione professionale di guida vulcanologica” indetto dall'Assessorato Regionale resistente con il citato D.A. n° 3450/GAB del 02/12/2022

#### **Con condanna**

dell'Assessorato Regionale resistente alla rettifica della graduatoria finale in conseguenza del riconoscimento, al ricorrente, del punteggio a lui dovuto.

\*\*\* \*\*

#### **Premessa in fatto:**

Con D.A. n° 2724 del 12/10/2021, L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana decretava di “... approvare, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 28, l'allegato avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione “guida vulcanologica” **(doc. n° 2)**.

La partecipazione al detto corso abilitante avrebbe consentito ai partecipanti – vincitori della selezione - di accedere ad un esame finale e, superato lo stesso, di acquisire la qualifica di “guida vulcanologia”.

Le modalità di svolgimento del concorso pubblico venivano specificate nel c.d. "Allegato al D.A. n 2724 del 12.10.2021 (denominato *"Avviso pubblico per la selezione di 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "Guida Vulcanologica"*" (doc. n° 3).

Nello specifico, dopo aver indicato gli "Obiettivi del corso" (punto 1), "l'Ente gestore del corso" (punto 2), la "Descrizione del corso" (punto 3) ed i "Requisiti di partecipazione" (punto 4), al punto 7 dell'Avviso si specificavano le "Prove selettive di ammissione al corso", prove consistenti in un "colloquio individuale" (con attribuzione di un punteggio massimo di 40) e in una "prova tecnico-pratica" concretantesi nello svolgimento di un percorso escursionistico sul vulcano etneo, da eseguirsi, con un determinato equipaggiamento, **"entro il tempo massimo indicato insieme alla descrizione del percorso"**, (v. doc. n° 3 punto 7.1).consistere

Il punteggio massimo ottenibile in esito alla prova pratica era stabilito in 50 punti che sarebbero stati assegnati secondo il criterio, pure nel detto punto 7.1 dell'avviso specificato, ovvero: *"Ogni partecipante partirà con un monte di 50 punti che decrescerà in base a eventuali penalità pari a un punto per ogni 2 minuti di ritardo. Ritardo massimo consentito 50 minuti; il superamento di questo ritardo comporta l'esclusione del candidato. Pertanto la penalità massima è di 25 punti e conseguentemente il punteggio per accedere alle prove successive è di 25/50 (v. doc. n° 3, punto 7.1)*

Ai candidati, infine, sarebbe stato riconosciuto ulteriore punteggio di 10 punti massimo, per l'eventuale possesso di titoli, tutti specificati al punto 8 dell'avviso.

Sinteticamente il citato avviso prevedeva che la prima prova da superare era quella "tecnico-pratica", il mancato superamento della quale non avrebbe permesso lo svolgimento dell'ulteriore prova. Prevedeva ancora che *"Il punteggio minimo da conseguire per superare la prova numero 1 ed accedere alle prove successive è di 25/50. L'ammissione al corso è comunque subordinata al superamento di tutte le prove previste con il conseguimento di un punteggio minimo complessivo pari a 55/100"*

A specificazione ulteriore dello svolgimento delle prove di gara, il citato "Allegato al D.A. n 2724 del 12.10.2021" veniva corredato dell' allegato n° 3 (l'allegato 1 conteneva il modello di domanda da presentare per partecipare al concorso e l'allegato 2 conteneva la "Dichiarazione di esonero di responsabilità" che doveva essere pure sottoscritta dal partecipante) rubricato **"Tabella dei punteggi"** e contenente una tabella con specifica indicazione del punteggio massimo conseguibile per ogni prova prevista dall'avviso e la specifica di due percorsi alternativi nei quali si sarebbe concretata la prova tecnico-pratica (v. doc. n° 3).

La tabella dei punteggi ribadiva quanto già scritto nell'avviso, ossia che:

La prova tecnico-pratica avrebbe permesso ai concorrenti di ottenere un punteggio massimo di 50 punti (ove fosse stata completata entro il tempo massimo previsto).

Il colloquio avrebbe permesso di ottenere un punteggio massimo di 40 punti.

I titoli posseduti avrebbero permesso di ottenere un punteggio massimo di 10.

Con riferimento ai “percorsi” in cui si sarebbe concretata la prova pratica, poi, il detto “Allegato 3”, conformemente a quanto stabilito dal citato punto 7.1 dell’avviso di gara, prevedeva tra l’altro, un “Tempo di percorrenza indicativo”, e nello specifico per il primo percorso, denominato “Percorso ad anello – 1”, prevedeva un tempo di percorrenza di 8 ore, per il secondo percorso, denominato “Percorso ad anello – 2”, prevedeva un tempo di percorrenza di 7,5 ore

Con una nota a margine del citato allegato, poi, si specificava che *“Il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo (tempo di riferimento + 50’), sarà comunicato all’atto della prova” (v. doc. n° 3 allegato 3).*

Con D.A. n° 36 del 21/01/2022 (**doc. n° 4**), però, l’Assessorato del Turismo dello Spot e dello Spettacolo della Regione Siciliana sostituiva l’allegato 3 con altro documento egualmente denominato “ALLEGATO 3” nel quale riproduceva la medesima “Tabella dei Punteggi”, ma in modifica al primo

- 1) Inseriva un terzo percorso alternativo denominandolo “Percorso 3”
- 2) Rinominava i percorsi precedentemente individuati chiamandoli “Percorso 1” e “Percorso 2”
- 3) Riduceva il tempo massimo di percorrenza del “Percorso 1” e del “Percorso 2” fissandolo, rispettivamente, in 7,5 ore per il “Percorso 1” ed in 7 ore per il “Percorso 2”
- 4) Eliminava la nota a piè pagina del precedente “Allegato 3” che stabiliva che *“Il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo (tempo di riferimento + 50’), sarà comunicato all’atto della prova”*, con l’effetto che
- 5) **Si eliminava la possibilità, per la commissione esaminatrice, di fissare “al momento della prova”, un tempo di percorrenza diverso da quello già indicato** e non si specificava se il tempo massimo già fissato fosse o meno comprensivo dei 50 minuti di ritardo oltre i quali la prova si sarebbe dovuta intendere come non superata.

#### **La situazione del ricorrente**

Il ricorrente partecipava al concorso (**doc. n° 5**), e nel possesso dei requisiti previsti dall’avviso di gara, con D.D.G. 267/S7 del 10/03/2022 (**doc. n° 6**) veniva ammesso alla selezione assieme ad altri 156 concorrenti.

In data 07/09/2022 veniva chiamato a svolgere la prima prova, ovvero la prova pratica, assieme ad altri concorrenti e, nonostante l'avviso di gara prevedesse un tempo preciso entro il quale il percorso assegnato (Percorso 1) poteva essere concluso e nonostante la protesta di alcuni concorrenti, tra i quali il ricorrente, la Commissione giudicatrice comunicava agli stessi concorrenti che il percorso assegnato doveva essere completato nel tempo massimo di 6 ore (invece delle 7,5 ore stabilite dalla *lex specialis*) e che dalla scadenza di tale ultimo termine sarebbero cominciati a decorrere gli ulteriori 50 minuti previsti dall'avviso per completare utilmente la prima prova, ancorchè con le penalità previste per il ritardo (1 punto ogni 2 minuti di ritardo).

Il ricorrente completava il percorso in 6 ore e 40 minuti (**v. doc. 1, graduatoria**), ovvero con un ritardo, rispetto al tempo massimo assegnato dalla commissione (6 ore), di 40 minuti e con una conseguente penalità di 20 punti (1 punto ogni 2 minuti) sul punteggio massimo previsto e assegnato (50 punti), con l'effetto che per la detta prova pratica veniva a lui attribuito un punteggio di 30 punti, ossia un punteggio, comunque, sufficiente per accedere alla seconda prova.

Svolta regolarmente la seconda prova prevista dall'avviso di gara, la Commissione giudicatrice attribuiva al ricorrente un punteggio complessivo di 60 punti (**v. doc. 1, graduatoria**) così determinato:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| prova tecnico-pratica | punti 30 |
| colloquio individuale | punti 25 |
| titolo                | punti 5  |

Col il punteggio come sopra determinato il sig. Sortino veniva collocato al 90° posto della graduatoria oggi impugnata e, quindi, in posizione che non gli permetteva di far parte della rosa degli 80 primi classificati che avrebbero potuto partecipare al corso *di abilitazione alla professione di "Guida Vulcanologica"* per il quale era stato bandito il concorso.

\*\*\* \*\*

### **Tanto posto**

La graduatoria impugnata è assolutamente illegittima in quanto l'Assessorato resistente avrebbe dovuto attribuire all'odierno ricorrente - e non lo ha fatto - il punteggio massimo previsto per lo svolgimento della prova tecnico-pratica prevista dall'avviso (50 punti invece di 30).

Ciò ha determinato una riduzione indebita del punteggio complessivo del ricorrente (60 punti invece degli 80 che si sarebbero dovuti attribuire) e la conseguente esclusione dello stesso dalla rosa degli ottanta ammessi al corso per il quale era stato indetto il concorso.

\*\*\* \*\*

Ferma, pertanto, la riserva di proporre ulteriori motivi di impugnazione degli atti di gara in esito alla conoscenza integrale degli stessi atti, il sig. Sortino Giuseppe come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, si vede, comunque, costretto a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

### **Diritto**

#### **1) Ammissibilità del ricorso – Autorizzazione all'integrazione del contraddittorio (eventuale)**

L'odierno ricorso è stato notificato al concorrente, sig. Scalia Massimo, che si è classificato all'ottantesimo posto, ovvero a colui che, seppur ritenuto idoneo, in caso di accoglimento del presente ricorso, uscirebbe dalla graduatoria degli ammessi a partecipare ai corsi di formazione per la professione di "guida vuocanologica" messi a concorso .

Gli altri concorrenti, indipendentemente dalla collocazione del sig. Sortino nella graduatoria, non subirebbero alcuna modificazione del loro diritto a partecipare ai detti corsi, prescindendo, la partecipazione agli stessi, dalla collocazione nella graduatoria definitiva degli ammessi.

Ad ogni modo, laddove l'adito Presidente ravvisasse un interesse di altri partecipanti al concorso a partecipare alla presente controversia, stante l'elevato numero degli stessi, si chiede, sin d'ora, di voler disporre l'integrazione del contraddittorio autorizzando, nel contempo, la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione dell'odierno ricorso nel sito web dell'Assessorato.

#### **2) Violazione della *lex specialis* di gara – Eccesso di potere per errore nei presupposti e per travisamento dei fatti – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per disparità e violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.**

E' principio ormai assunto quello per il quale *"1. Secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709), il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.*

*2. Le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore*

*re letterale della parole e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.” (TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874)*

**Ciò detto, nel caso a mani, la Commissione di gara non ha correttamente applicato le norme della *lex specialis* del concorso ed in particolare non ha correttamente applicato le regole del detto avviso nella parte in cui stabilivano le regole per l'attribuzione del punteggio relativo alla prova tecnico-pratica.**

S'è detto, infatti, in parte narrativa, che il punto 7.1 dell' "Allegato al D.A. n 2724 del 12.10.2021" denominato " *Avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", con riferimento alla prova tecnico-pratica consistente nello svolgimento di un percorso escursionistico sul vulcano etneo, stabiliva, tra l'altro, che la stessa doveva eseguirsi, con un determinato equipaggiamento, **"entro il tempo massimo indicato insieme alla descrizione del percorso"**, (v. doc. n° 3 punto 7.1).

A specificazione ulteriore dello svolgimento delle detta prova tecnico pratica, il citato "Allegato al D.A. n 2724 del 12.10.2021" veniva corredato dell' allegato n° 3, rubricato **"Tabella dei punteggi"** e contenente, oltre alla detta tabella anche la specifica di due "Percorsi" alternativi nei quali si sarebbe concretata la prova tecnico-pratica e, conformemente a quanto stabilito dal citato punto 7.1 dell'avviso di gara, dei tempi massimi entro i quali i percorsi si sarebbero dovuti concludere da parte dei concorrenti (8 ore per il primo percorso e 7,5 ore per il secondo percorso)

Con una nota a margine del citato allegato, poi, si specificava che *"Il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo (tempo di riferimento + 50'), sarà comunicato all'atto della prova" (v. doc. n° 3).*

Con D.A. n° 36 del 21/01/2022 (v. doc. n° 4) l'Assessorato del Turismo dello Spot e dello Spettacolo della Regione Siciliana, sostituiva l'allegato 3 con altro documento egualmente denominato "ALLEGATO 3" nel quale riproduceva la medesima "Tabella dei Punteggi", ma modificava il primo nella parte relativa alla regolamentazione della prova tecnico-pratica

- 1) inserendo un terzo percorso alternativo denominandolo "Percorso 3"
- 2) Rinominando i percorsi precedentemente individuati chiamandoli "Percorso 1" e "Percorso 2"

Ma soprattutto

- 3) Riducendo il tempo massimo di percorrenza del “Percorso 1” e del “Percorso 2” e fissandolo, rispettivamente, in 7,5 ore per il “Percorso 1” ed in 7 ore per il “Percorso 2”
- 4) Eliminando la nota a piè pagina del precedente “Allegato 3” che stabiliva che “*Il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo (tempo di riferimento + 50’), sarà comunicato all’atto della prova*”,
- 5) **Ed eliminando, per l’effetto la possibilità, per la commissione esaminatrice, di fissare “al momento della prova”, un tempo di percorrenza diverso da quello già indicato** e non si specifica se il tempo massimo già fissato fosse o meno comprensivo dei 50 minuti di ritardo oltre i quali la prova si sarebbe dovuta intendere come non superata.

L’Assessorato convenuto, in ultima analisi, con la eliminazione della nota a piè pagina sopra ricordata, mostrava di essersi reso conto che la determinazione delle modalità e dei tempi secondo i quali doveva svolgersi la prova tecnico-pratica, non poteva essere lasciata nella assoluta discrezionalità della commissione giudicatrice - la quale, invece, si sarebbe dovuta attenere in maniera rigorosa alle regole chiaramente espresse nella *lex specialis*, pena la patente violazione del principio di correttezza e di imparzialità della pubblica amministrazione – ma doveva, invece, essere riportata nell’alveo di precisi e predeterminati criteri di valutazione dei concorrenti.

Appariva ed appare, infatti, ovvio che lasciare alla commissione giudicatrice la discrezionalità di decidere i criteri, i modi ed i tempi di svolgimento di una gara nel momento in cui la gara deve svolgersi, lede fortemente il diritti dei concorrenti di “prepararsi adeguatamente” in relazione a parametri che, invece dovrebbero essere prefissati e predeterminati, ed attribuisce alla commissione esaminatrice stessa la possibilità – da evitare in un concorso pubblico – di favorire taluni concorrenti invece di altri.

Nello specifico, il ricorrente, lette le norme della *lex specialis* che stabilivano un tempo massimo per i “percorsi” che si sarebbero dovuti ultimare, aveva svolto una preparazione fisica ed effettuato della prove parametriche a quei tempi, sicchè l’arbitraria modifica degli stessi in sede di svolgimento della prima prova del concorso, lo ha gravemente pregiudicato.

Ma ad ogni modo, la *lex specialis* al momento dello svolgimento della prova pratica - ed in particolare l’avviso di gara approvato con il D.A. 2427 del 12/10/2022 (doc. 2), nel quale si stabiliva che la stessa doveva eseguirsi “**entro il tempo massimo indicato insieme alla descrizione del percorso**”, e l’allegato 3 del detto avviso per come approvato dal D.A. 36 del 21/01/2022 (**doc. 4**) nel quale si stabiliva un tempo massimo di 7,5 per il “Percorso 1” e di 7 ore per il Percorso 2” - non poteva essere in alcun modo derogata e/o modificata dalla commissione giudicatrice, con l’effetto che la fissazione da parte della stessa commissione giudicatrice, nello stesso giorno dello svolgimento della detta gara tecnico-pratica, di un tempo di svolgimento inferiore di ben un’ora e trenta minuti rispetto a quello stabilito

dalla *lex specialis*, vale da solo all'accoglimento del ricorso proposto ed all'annullamento degli atti impugnati.

Né varrebbe obiettare che nella ricitata "tabella dei punteggi" i tempi massimi entro i quali eseguire i percorsi siano qualificati come "indicativi", ritenuto che da un lato tale qualificazione deve considerarsi come un refuso dell'Allegato 3 dopo la sua sostituzione e dopo la eliminazione della nota a piè pagina dello stesso allegato, che attribuiva alla Commissione giudicatrice la facoltà di comunicare il tempo massimo all'atto della prova, dall'altro perché, come detto, nessun potere di determinazione del tempo della gara la *lex specialis* attribuiva alla Commissione giudicatrice (ma le riservava solo l'onere di comunicare un diverso tempo evidentemente predeterminato dal soggetto che aveva indetto la gara – e nel caso di specie un diverso tempo non è stato comunicato - sia perché, in ogni caso, un'eventuale facoltà di modifica delle modalità di gara, per giurisprudenza costante, poteva ritenersi legittima solo ove si fosse previsto un tempo maggiore di percorrenza rispetto a quello previsto dal bando, ovvero un tempo che favorisse i candidati e li agevolasse nel superamento della prova, e non il contrario (come nel caso di specie è accaduto).

Quanto detto basterebbe ad annullare gli atti impugnati, salvo gli ulteriori provvedimenti della P.A. Tuttavia, ben consapevoli che è onere del ricorrente dimostrare il superamento della "prova di resistenza", nel successivo motivo si dimostrerà che, applicando correttamente le regole della *lex specialis* cui sopra si è fatto cenno al ricorrente, lo stesso si collocherebbe in graduatoria tra i primi 80 e quindi in posizione utile per essere dichiarato vincitore del concorso e ammesso a partecipare *al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica"*

### **3) Violazione del punto 7.1 dell'Avviso "allegato al D.A. n° 2724 del 12/10/2021 (v. doc. 3) e dell'allegato al detto avviso denominato "Allegato 3" approvato con D.A. n° 36 del 21/01/2022 (v. doc.4) - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e del principio di parità di trattamento**

Come detto in parte narrativa, il punteggio massimo ottenibile in esito alla prova pratica era stabilito in 50 punti, punti che sarebbero stati assegnati secondo il criterio, pure nel detto punto 7.1 dell'avviso specificato, ovvero: *"Ogni partecipante partirà con un monte di 50 punti che decrescerà in base a eventuali penalità pari a un punto per ogni 2 minuti di ritardo. Ritardo massimo consentito 50 minuti; il superamento di questo ritardo comporta l'esclusione del candidato. Pertanto la penalità massima è di 25 punti e conseguentemente il punteggio per accedere alle prove successive è di 25/50 (v. doc. 3 punto 7.1)*

In altre parole se il candidato avesse svolto la prova pratica entro il tempo massimo per la stessa preventivamente stabilito nell'avviso, avrebbe conseguito un punteggio di 50 punti (preventivamente assegnato ad ogni concorrente); mentre nel caso di svolgimento della prova oltre il termine massimo, gli sarebbero stati sottratti dei punti dal punteggio massimo nella misura di un punto ogni 2 minuti di ritardo.

Nel caso di specie il sig. Sortino ha svolto la prova pratica (Percorso 1) entro il tempo massimo previsto dall'avviso e dalla c.d. "Tabella dei punteggi", ovvero in 6 ore e 40 minuti (tempo massimo previsto 7 ore e 30 minuti), sicchè a lui si doveva – e ora si dovrà – attribuire il punteggio massimo di 50 punti (senza penalità alcuna).

Attribuendo il punteggio corretto, il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di 80 punti (50 per la prova pratica, 25 per il colloquio e 5 per i titoli).

Se oggi, in seguito al ricorso, si rettifica il punteggio del ricorrente nei termini anzi detti, lo stesso si collocherà al trentacinquesimo posto della graduatoria e dovrà dichiararsi vincitore del concorso e ammesso a partecipare ai corsi messi a concorso.

Ma anche se, per ipotesi, si attribuisse il punteggio massimo di 50 punti a coloro i quali, in relazione al diverso tempo stabilito dalla commissione, hanno subito delle penalità, anche in questo caso il ricorrente rientrerebbe tra i primi 80 classificati e si collocherebbe al quarantottesimo (48°) posto della graduatoria definitiva.

A tale risultato si giunge facilmente a mezzo un semplice calcolo matematico, ovvero attribuendo a tutti i candidati in graduatoria – i quali, tutti, hanno svolto la detta prova pratica in un tempo inferiore a quello determinato dalla *lex specialis* (tempo massimo 7,5 ore) - il punteggio massimo di 50 punti per la prova pratica e lasciando immutato il punteggio per il colloquio e per i titoli di ogni concorrente.

In esito a tale calcolo, si avrebbe la seguente graduatoria:

|   | CANDIDATO        | Punteggio titoli e colloquio | Titoli e Colloquio + 50<br>per prova pratica |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | GRECO FILIPPO    | 45                           | 95                                           |
| 2 | DI BELLA MARCO   | 41                           | 91                                           |
| 3 | ALESSI MARCO     | 41                           | 91                                           |
| 4 | PULVIRENTI FABIO | 40                           | 90                                           |
| 5 | BRACONI MASSIMO  | 39                           | 89                                           |

|    |                             |    |    |
|----|-----------------------------|----|----|
| 6  | COSENTINO MARCO             | 39 | 89 |
| 7  | DI STEFANO EMILIANO         | 39 | 89 |
| 8  | TURNATURI PAOLO             | 39 | 89 |
| 9  | DI GIORGI GIOVANNI          | 38 | 88 |
| 10 | MODICA VINCENZO             | 38 | 88 |
| 11 | MESSINA MIRKO               | 38 | 88 |
| 12 | DE GIORGIO GIOVANNI         | 38 | 88 |
| 13 | CANNAVO' SALVATORE          | 38 | 88 |
| 14 | SCUDERI ANTONIO             | 38 | 88 |
| 15 | CUTORE LUIGI                | 37 | 87 |
| 16 | IACOLINO GIUSEPPE           | 37 | 87 |
| 17 | LAMBERTUCCI LINDA           | 37 | 87 |
| 18 | MARINO ALESSIO              | 37 | 87 |
| 19 | TERI DARIO                  | 37 | 87 |
| 20 | VENTO SIMONE                | 37 | 87 |
| 21 | BACHERINI STEFANIA          | 37 | 87 |
| 22 | PULVIRENTI SIMONE SALVATORE | 36 | 86 |
| 23 | SCARAIVIELLI ANTONIO        | 36 | 86 |
| 24 | PRIVITERA ANGELO GIOVANNI   | 36 | 86 |
| 25 | FINOCCHIARO ELIA            | 36 | 86 |
| 26 | MAYA FRANCESCO              | 35 | 85 |
| 27 | TERI PAOLO                  | 34 | 84 |
| 28 | TOMASELLO VINCENZO          | 34 | 84 |
| 29 | VULLO ALESSANDRO GIUSEPPE   | 34 | 84 |
| 30 | FEDERICO ROCCO              | 34 | 84 |
| 31 | RACILLIERE GIULIA           | 33 | 83 |
| 32 | RUSSO SEBASTIANO            | 33 | 83 |
| 33 | DI BELLA MICHELE            | 33 | 83 |
| 34 | MORINA CLAUDIO NICOLA       | 32 | 82 |
| 35 | ZUCCARELLO FABRIZIO         | 32 | 82 |
| 36 | SCANDURRA ANTONIN°          | 32 | 82 |
| 37 | SCALIA MASSIMO              | 32 | 82 |
| 38 | D'ARRIGO PIERA              | 31 | 81 |
| 39 | GIUFFRIDA SERGIO GIOVANNI   | 31 | 81 |

|    |                             |    |    |
|----|-----------------------------|----|----|
| 40 | LATINA ARTURO               | 31 | 81 |
| 41 | MARTINICO GIUSEPPE          | 31 | 81 |
| 42 | RANDAZZO GIOVANNI LUCA      | 31 | 81 |
| 43 | SERAFICA GIOACCHINO         | 31 | 81 |
| 44 | POETA SANT!                 | 31 | 81 |
| 45 | FAZIO DARIO                 | 30 | 80 |
| 46 | PRIVITERA GIUSEPPE          | 30 | 80 |
| 47 | PERRICELLI GIANLUCA         | 30 | 80 |
| 48 | SORTINO GIUSEPPE            | 30 | 80 |
| 49 | CHIAVETTA LEONARDO          | 29 | 79 |
| 50 | COMM MARIO PIO GIACOMO      | 29 | 79 |
| 51 | COSTA RICCARDO              | 29 | 79 |
| 52 | PORTARO BASILIO             | 29 | 79 |
| 53 | SABATINO DAVIDE             | 29 | 79 |
| 54 | ASERO ANTONIO               | 28 | 78 |
| 55 | LIUZZO RAFFAELE             | 28 | 78 |
| 56 | PRIMA FRANCESCO             | 28 | 78 |
| 57 | AMORE EDOARDO               | 27 | 77 |
| 58 | CALABRESE FRANCESCO         | 27 | 77 |
| 59 | GIUSTOLISI TIZIANA          | 27 | 77 |
| 60 | BRACONI SIMONE              | 26 | 76 |
| 61 | GALA550 MARCO               | 26 | 76 |
| 62 | NICOLOSI ALFIO              | 26 | 76 |
| 63 | GUZZETTA ALESSANDRO GABRIEL | 25 | 75 |
| 64 | LO GIUDICE ALESSANDRO       | 25 | 75 |
| 65 | LO SCAVO DARIO              | 25 | 75 |
| 66 | OLIVA GIUSEPPE              | 24 | 74 |
| 67 | QUACECI GIUSEPPE            | 24 | 74 |
| 68 | BONANNO GIUSEPPE            | 24 | 74 |
| 69 | AQUILONE LUCA               | 24 | 74 |
| 70 | BRUNO ANTONIO               | 24 | 74 |
| 71 | GIRGENTI GIACOMO            | 23 | 73 |
| 72 | PERRICELLI DANIELE          | 23 | 73 |
| 73 | RACITI SEBASTIAN° ENRICO    | 23 | 73 |

|     |                            |    |    |
|-----|----------------------------|----|----|
| 74  | TORRISI ANGELO             | 23 | 73 |
| 75  | LO CASTRO LUCA             | 23 | 73 |
| 76  | BONAVENTURA JONATHAN       | 22 | 72 |
| 77  | LEO NICOLA                 | 22 | 72 |
| 78  | RAGONESE SALVATORE         | 22 | 72 |
| 79  | COCUCCIO GIUSEPPE          | 21 | 71 |
| 80  | PICCOLO ANGELICA           | 21 | 71 |
| 81  | PRIVITERA FLAVIO UGO       | 21 | 71 |
| 82  | LA FAVOCI GIUSEPPE         | 21 | 71 |
| 83  | PAGANO SALVATORE           | 21 | 71 |
| 84  | CANAVESE LUCA              | 20 | 70 |
| 85  | EMMI DANIELE               | 20 | 70 |
| 86  | DI FAZIO SANTE CARMELO     | 20 | 70 |
| 87  | BRUNO FAUSTO               | 19 | 69 |
| 88  | LAURENTINI EMANUELE        | 18 | 68 |
| 89  | TROPEA FABRIZIO            | 18 | 68 |
| 90  | GRICOLI GIANLUCA           | 17 | 67 |
| 91  | MOSCHETTO GINO             | 17 | 67 |
| 92  | ORTO RICCIARI ANDREA       | 17 | 67 |
| 93  | BELLA LORENZO              | 17 | 67 |
| 94  | LO PRESTI GIUSEPPE ANTONIO | 17 | 67 |
| 95  | AIELLO TONI                | 16 | 66 |
| 96  | FAZIO GIOVANNI             | 15 | 65 |
| 97  | LA PILA GIUSEPPE           | 15 | 65 |
| 98  | CUBITO GIANCARLO           | 15 | 65 |
| 99  | RACITI SEBASTIANO          | 12 | 62 |
| 100 | PULEO VITO                 | 11 | 61 |

Anche in questa ipotesi, allora, il Sig. Sortino, collocandosi al 48° posto della graduatoria, sarebbe comunque da dichiararsi vincitore del concorso ed ammesso a partecipare al corso di abilitazione alla professione di “guida vulcanologica”.

\*\*\* \*\*

**MISURA CAUTELARE, ANCHE “INAUDITA ALTERA PARTE”**

Si chiede all'On.le Presidente della Regione Siciliana adito di voler:

1) sospendere gli atti impugnati e attribuire interinalmente al ricorrente il maggiore punteggio richiesto (80 punti, di cui 50 per la prova tecnico pratica, 25 per il colloquio e 5 per i titoli) e di consentirgli la partecipazione ai corsi di formazione che nelle more dovessero svolgersi.

Circa il *fumus* , si rimanda al ricorso ed ai fatti sopra narrati

Circa il *periculum* , esso consiste nella possibilità che l'Amministrazione, nelle more, completi i corsi abilitanti alla professione di guida vulcanologica, con la conseguente impossibilità materiale per lo stesso ricorrente, in caso di esito favorevole del ricorso, di potervi partecipare

#### **Istanza di accesso**

Si chiede all'Ecc.mo Presidente di voler onerare l'ULL della Regione Siciliana di fornire al difensore del ricorrente copia della relazione circa l'odierno ricorso, con un breve termine per articolare una replica. Si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

\*\*\* \*\*

Per i suesposti motivi, il ricorrente, per come sopra rappresentato, domiciliato e difeso si rivolge all'On.le Presidente della Regione Siciliana adito perchè voglia accogliere le seguenti

#### **Conclusioni**

##### **In via preliminare:**

- 1) Sospendere gli atti impugnati e autorizzare, nelle more del presente ricorso, il sig. Sortino Giuseppe a partecipare ai corsi abilitanti alla professione di guida vulcanologica messi a concorso e di cui anzi si è detto.
- 2) Autorizzare, se del caso, l'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso nel sito web dell'Assessorato resistente;

##### **Nel merito:**

- 1) Annullare gli atti impugnati;
  - 2) Condannare l'Assessorato resistente alla rettifica della graduatoria impugnata, con assegnazione del maggiore punteggio chiesto dal ricorrente, ovvero del differente punteggio stabilito dal Collegio;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio e rimborso del contributo unificato versato.

#### **Dichiarazione di valore**

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii, il contributo unificato (C.U.) dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è pari ad € 650,00.

Si offrono in comunicazione:

- 1) D.A n° 3450/GAB del 02/12/2022 e Verbale di gara n° 17 con graduatoria definitiva concorso;
- 2) D.A. n° 2724 del 12/10/2021 con allegato avviso pubblico di selezione e suoi allegati nn° 1, 2 e 3;
- 3) Allegato al D.A. 2724 del 12/10/2021 e relativi allegati 1, 2 e 3;
- 4) D.A. n° 36 del 21/01/2022 di approvazione del nuovo “ALLEGATO 3”
- 5) Domanda di partecipazione al concorso del ricorrente con allegati;
- 6) D.D.G. n° 267/S7 del 10/03/2022 – Approvazione dell’elenco degli ammessi alla selezione.

Gaggi-Palermo 28/03/2023

Firmato digitalmente

Avv. Rosario Coppola